

Provincia di Cuneo  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
**Provvedimento dirigenziale n. 4558 del 24.12.2019**

***Provvedimento dirigenziale n. 4558 del 24.12.2019.***

***OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..***

***Progetto di rinnovo e ampliamento della cava di pietra di Luserna, località "Pravallino", lotti n. 5,6,7,8,9,10,11, nel Comune di Bagnolo Piemonte.***

***Proponente: MORINA MAURO & C. S.r.l., Via delle Rocchette n. 2, 10060 – Bibiana (To).***

***Dichiarazione irricevibilità istanza Unica e restituzione elaborati.***

Con riferimento al progetto indicato,

Vista l'istanza Unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pervenuta a questa Amministrazione in data 30.10.2019, con prot. n. 67755, da parte del titolare della società MORINA MAURO & C. S.r.l. con sede legale in Bibiana, Via delle Rocchette n. 2;

Vista la nota prot. n. 70923 del 14.11.2019 di Comunicazione di avvenuta pubblicazione elaborati, con la quale la Provincia invitava tutti i soggetti in indirizzo a verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente come disposto dall'art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Preso atto dei contenuti delle seguenti note pervenute da parte dei soggetti interessati dalla procedura Unica:

- nota prot. n. 78281 del 16.12.2019 dell'ufficio provinciale Cave nella quale si dichiara che, siccome l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava in oggetto risulta scaduta il 01.02.2018, come dichiarato dall'istante stesso nell'Allegato A1, la domanda ai sensi della L.R. 23/2016 non può essere presentata come rinnovo ed ampliamento, bensì si configura come una nuova autorizzazione; inoltre, viene segnalato che, i diritti di segreteria, previsti dalla D.G.R. 16 marzo 2018, n. 17-6612 nel caso di nuova autorizzazione di cava, ammontano a 1.400 euro.

Sotto l'aspetto della conformità urbanistica si rileva che, il procedimento di variante urbanistica, correlato all'istanza di cava in oggetto, non rientra nei casi normati dall'art. 17bis, comma 15/bis della L.R. 56/77 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 08.11.2019, n. 4/AMB, in quanto trattasi di nuova autorizzazione e non rinnovo o ampliamento finalizzato alla prosecuzione di attività in corso, come previsto al comma 6 dell'art. 43 della L.R. 23/2016.

- nota prot. ric. n. 77486 del 12.12.2019 del Settore Regionale di Cuneo nella quale si dichiara che,

“Esaminata la documentazione amministrativa e progettuale messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Cuneo, è emerso quanto segue:

1. L'istanza relativa all'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 (prodotta correttamente non in bollo) non è stata redatta sul modello regionale; tale modello contiene informazioni aggiuntive rispetto a quanto allegato all'istanza di rinnovo ed ampliamento; il modello regionale è reperibile sul sito internet della Regione Piemonte al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>

2. Dall'esame dell'istanza presentata e della relazione tecnica emergerebbe che l'intervento non comporti trasformazione di aree boscate; tuttavia, da una verifica con software GIS è emerso come l'intervento proposto potrebbe comportare la trasformazione di una superficie boscata di complessivi 2800 mq ca., attribuibili in parte alla zona in cui è già attiva la coltivazione di cava

(porzione sud - ca 1000 mq) ed in parte a quella adiacente su cui si prevede l'ampliamento (ca.1800 mq).

Conseguentemente, si ritiene che, ai fini di una corretta istruttoria relativa al rilascio del parere forestale ex L.r. 45/1989 e della valutazione della compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, debba essere prodotta la seguente documentazione:

3. istanza non in bollo ex L.r. 45/1989 su modello regionale;
4. relazione forestale a firma di un tecnico abilitato che descriva secondo le tipologie forestali adottate dalla Regione Piemonte le caratteristiche della superficie boscata oggetto di trasformazione, ed indichi –sulla base dei dati ricavati da una o più aree di saggio- il numero delle piante da eliminare e il volume/massa del legname relativo; tale relazione dovrà inoltre calcolare l'importo della compensazione boschiva da versare, qualora dovuta.”

Considerato che il procedimento unico ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha come obiettivo non solo l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, bensì l'espletamento delle procedure urbanistiche sopracitate ed il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie sia per la realizzazione che per l'esercizio dell'attività estrattiva proposta;

Constatato che non sussistono, allo stato attuale, i presupposti per avviare il procedimento autorizzatorio unico in oggetto,

### **SI DICHIARA**

l'irricevibilità dell'istanza Unica - pervenuta a questa Amministrazione in data 30.10.2019, con prot. n. 67755, da parte del titolare della società MORINA MAURO & C. S.r.l., concernente il progetto di rinnovo e ampliamento della cava di pietra di Luserna in oggetto - ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., per l'attuale inesistenza dei presupposti necessari per proseguire l'iter amministrativo di rilascio di una nuova autorizzazione di cava.

*(omissis)*

---

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., e all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

*(omissis)*

**IL DIRIGENTE VICARIO**  
**Dott. Luciano FANTINO**

Referente: arch. Patrizia OLIVA - Tel. 0171/445958